



PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.
2. Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione, tra l'Amministrazione e l'Operatore economico a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e a rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione alla corruzione, in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
3. Con il Patto di Integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio – sia direttamente che indirettamente tramite intermediari – al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
4. L'espressa accettazione del Patto di Integrità mediante sua sottoscrizione costituisce condizione di ammissione alle procedure di appalto indette dall'Amministrazione.
5. Il Patto di Integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, è presentato dall'Operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di appalto, e costituisce parte integrante e sostanziale dell'eventuale futuro contratto.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio, nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico.

6. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023. Qualora l'operatore economico non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà escluso dalla relativa procedura di appalto.
7. Il Patto di Integrità si applica a tutte le procedure di appalto sopra e sotto-soglia comunitaria, e a tutte le fasi delle procedure (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione), e costituisce parte integrante dei relativi contratti; nelle procedure sotto-soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamila euro).
8. Il Patto di integrità regola i comportamenti degli Operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di appalto indette dall'Amministrazione, a cui gli Operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di appalto.
9. Il Patto di Integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell'Amministrazione impiegato nell'ambito delle procedure di appalto, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.



10. L'Operatore economico e l'Amministrazione sono a conoscenza del contenuto del presente Patto di Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Articolo 2

Obblighi dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nello svolgimento della procedura di appalto e durante l'esecuzione del contratto.
2. L'Operatore economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'affidamento dell'appalto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.
3. L'Operatore economico, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altre fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nell'ambito della procedura di affidamento. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l'impresa affidataria nella fase dell'esecuzione del contratto.
4. L'Operatore economico si impegna a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di appalto per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza.
5. L'Operatore economico, in persona del rappresentante legale o del suo procuratore speciale, informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
6. L'Operatore economico, in persona del rappresentante legale o del suo procuratore speciale, segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.
7. L'Operatore economico, in persona del rappresentante legale o del suo procuratore speciale, dichiara:
 - a) di non aver fatto ricorso, e si obbliga a non incorrere, ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) di non aver influenzato, e si impegna a non influenzare, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Stazione appaltante e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - c) di non avere in alcun modo influenzato le decisioni relative alla procedura di affidamento, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;



- d) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla presente procedura per limitare la libera concorrenza, e di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alla procedura di appalto dal Codice dei contratti pubblici, dal Codice civile, ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti; inoltre assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato Int. sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), e gli art. 2 e successivi della L. 287/1990;
- e) di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art. 21 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;
- f) di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art. 21 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 verrà disposta l'immediata esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;
- g) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla vigente legislazione antimafia e di essere consapevole che la Stazione appaltante si riserva di provvedere a tutti gli adempimenti e controlli previsti dalla medesima legislazione prima della stipula del contratto e che la mancata stipula (o la successiva risoluzione per il venir meno delle condizioni) del contratto intervenuta all'esito positivo delle informazioni antimafia sarà comunicata all'ANAC ai fini dei conseguenti adempimenti;
- h) che l'offerta è predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- i) di autorizzare l'Amministrazione al trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi degli artt. 6, 7 e 9 GDPR.
8. L'Operatore economico è a conoscenza del fatto che la Stazione appaltante è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti inerenti ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023, nonché dalla L. n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013.
9. Il sottoscritto Operatore economico si impegna, altresì:
- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi comportamento corruttivo e/o concussivo ovvero ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa avere influenza sulle determinazioni da assumere per tutta la durata dell'appalto;
 - a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
 - a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto del presente appalto;
 - a dichiarare il rispetto della *clausola di Pantouflage* ovvero:
a dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e per quanto di propria conoscenza, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Giunta Regionale che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto



dell'Amministrazione nei confronti dell'Operatore economico medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento;

- a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente affidatole a seguito della procedura di appalto;
 - ad inserire, negli eventuali contratti stipulati con sub contraenti e sub appaltatori, apposita clausola con la quale il subappaltatore e il subcontraente assumono, a pena di automatica risoluzione di diritto del rispettivo contratto, gli obblighi di cui al presente Patto di Integrità, ivi allegandolo;
 - a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti gli atti e documenti riguardanti gli eventuali contratti stipulati con sub contraenti e sub appaltatori;
 - a comunicare, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le variazioni intervenute nella compagine societaria;
 - al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto;
 - a segnalare, entro il termine di presentazione dell'offerta:
 - per quanto di propria conoscenza, i possibili conflitti di interesse relativi a dipendenti della Stazione appaltante coinvolti nel procedimento di appalto nel suo complesso;
 - ogni elemento idoneo a limitare una leale e trasparente concorrenza;
 - ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.
10. Sono fatte salve le segnalazioni di illeciti al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Abruzzo.

Articolo 3

Obblighi della Stazione appaltante

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.
2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di appalto, e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.
3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle pertinenti disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo.
4. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.
5. L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, , 319 quater, comma 2, 320, 321, 322, 322 bis, comma 2,, 346 bis, comma 2, 353, 353 bis c.p.; sono fatte salve le interlocuzioni con l'ANAC, in ragione



delle competenze ad essa ascritte in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114 del 2014.

6. L'Amministrazione:

- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, nonché le misure di prevenzione inserite nella sottosezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione vigente;
 - b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
 - d) si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
 - e) assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
 - f) si impegna, all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, a rispettare le norme in materia di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi, secondo quanto disposto dall'articolo 35-bis, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., dagli articoli 16 e 93 del decreto legislativo n. 36/2023, oltre che dal D.Lgs. n. 39/2023;
 - g) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi, con la quale ciascuno dei componenti assume altresì l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e, in particolare, di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
 1. persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 2. soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 3. soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 4. enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
 5. in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
7. L'Amministrazione si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.
8. In caso di violazioni del Patto che attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la relativa verifica, con salvezza dei procedimenti disciplinari ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo.



9. Sono fatte salve le segnalazioni di illeciti al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Abruzzo.
10. I dati personali, come dall'art. 4 n. 1) del GDPR, forniti dall'operatore economico saranno trattati dall'Amministrazione in conformità dell'informativa acclusa alla procedura di affidamento, e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 4

Sanzioni

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art. 2 del presente Patto, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, potrà comportare l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
 - esclusione dalla procedura di affidamento se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
 - revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
 - risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. A tal proposito l'operatore economico accetta sin d'ora la previsione nel contratto di apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., per i casi in cui emerga il mancato rispetto del presente Patto di Integrità da parte dell'operatore medesimo. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto, qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;
 - l'esclusione per un massimo di 5 anni dell'operatore economico dalle procedure negoziali attivate dalla medesima Stazione appaltante;
 - la segnalazione del fatto alle competenti Autorità di controllo (ANAC) e giurisdizionali, qualora si configurino fattispecie di reato e/o violazioni gravi delle vigenti disposizioni di settore.
2. L'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio da parte della Stazione appaltante, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
3. La Stazione appaltante individua le sanzioni da applicare in concreto, secondo il criterio di gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata e alla fase in cui la violazione è accertata.
4. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 1.



GIUNTA REGIONALE

Articolo 5

Durata

1. Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto e all'estinzione delle relative obbligazioni.
2. Il contenuto del presente documento può essere integrato da eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Abruzzo.

Articolo 6

Norma di salvaguardia

1. Per quanto non disciplinato dal presente Patto di Integrità, si fa espresso riferimento alla normativa in materia, alle Linee Guida ANAC, ad orientamenti e comunicazioni della medesima Autorità, con salvezza della normativa eventualmente emanata successivamente alla sottoscrizione del presente Patto.

Articolo 7

Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'Integrità fra la Stazione appaltante e l'operatore economico è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

Per la Giunta Regionale d'Abruzzo
(Il Direttore/Dirigente)

Per l'Operatore economico
(Il legale rappresentante)

L'operatore economico dichiara di aver letto e di accettare espressamente le disposizioni contenute negli artt. 2 e 4 del presente patto di Integrità.

Per l'Operatore economico
(Il legale rappresentante)